



REGIONE PIEMONTE  
**COMUNE DI MOROZZO**

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web: [www.comune.morozzo.cn.it](http://www.comune.morozzo.cn.it)

E-Mail: [protocollo@comune.morozzo.cn.it](mailto:protocollo@comune.morozzo.cn.it)

P.e.c.: [comune.morozzo@multipec.it](mailto:comune.morozzo@multipec.it)

## **Ordinanza n. 341**

**OGGETTO: Divieto di vendita, somministrazione, trasporto e/o detenzione di contenitori in vetro, in piazza Carlo Barbero, durante lo svolgimento dei festeggiamenti patronali “San Magno 2019” nel periodo dal 25/07/2019 al 30/07/2019.**

### **IL SINDACO**

- Premesso che nel periodo dal 25/07/2019 al 30/07/2019 si svolgeranno in Morozzo, nella Piazza Carlo Barbero, i festeggiamenti patronali “San Magno 2019” consistenti in intrattenimento di carattere musicale e danzante;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell’ambito della stessa si verificchino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;
- Richiamata la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza da rispettare in occasione di manifestazioni pubbliche;
- Considerato che la vendita, la somministrazione, il trasporto e/o la detenzione di contenitori in vetro all’interno dell’area interessata dai festeggiamenti costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l’incolumità pubblica sia a causa dell’abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull’area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- Considerato che l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 e come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 laddove, ai fini di cui al citato art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, definisce l’incolumità pubblica come “*integrità fisica della popolazione*”;
- Ritenuto necessario, al fine di prevenire ed eliminare i citati gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, procedere all’adozione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che vieti la vendita, la somministrazione, il trasporto e/o la detenzione di contenitori in vetro nella piazza Carlo Barbero durante lo svolgimento dei festeggiamenti;
- Rilevato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54, comma 4, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione della presente ordinanza,

## **ORDINA**

**per i motivi espressi in premessa, in occasione dei festeggiamenti patronali “San Magno 2019” che si svolgeranno nel periodo dal 25 luglio al 30 luglio 2019 in piazza Carlo Barbero, che sia fatto divieto di vendere, somministrare, trasportare e/o detenere contenitori in vetro utilizzati per il consumo itinerante in piazza, compresa l’area adibita a luna park, dalle ore 18:00 del giorno 25/07/2019 fino alle ore 02:00 del giorno 31/07/2019.**

Resta consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro all’interno degli esercizi pubblici, esclusi i relativi dehors.

## **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l’ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Stazione Carabinieri di Morozzo;
  - Questura di Cuneo;
  - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Morozzo.

## **AVVERTE**

-che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

-che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Morozzo, li 24 luglio 2019

**IL SINDACO**  
**Mauro FISSORE\***

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa